

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
tutte elettivamente domiciliate presso l'avv. CECILIA RUGGERI - con studio in CORSO FRANCIA 9
TORINO - che le rappresenta e difende per procura a margine della citazione unitamente all'avv.
Angelo Riva del foro di Brescia

- attrici

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliata presso [REDACTED]
[REDACTED] - che la rappresenta e
difende per procura a margine della comparsa di risposta

- convenuta

Udienza di precisazione delle conclusioni: 5.11.2014

Conclusioni: Per le attrici, come da foglio allegato: "NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Viste le
accertate violazioni relative all'art 1283 c.c., considerata la indebita applicazione dei tassi di interessi
ultralegali, considerata la indebita applicazione delle Commissioni di massimo scoperto

- Accertare e dichiarare:

- l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente così come indicati in atto di citazione e
di altri eventualmente collegati accessi in capo alle società attrici, in relazione alla clausola di
pattuzione preventiva dell'interesse passivo trimestrale ultralegale con il sistema anatocistico per
violazione dell'art. 1283 c.c.;

- che la convenuta ha applicato e calcolato sui conti correnti indicati gli interessi passivi con il sistema
anatocistico; ed accertare l'illegittimità e l'inefficacia di tale comportamento di addebito per violazione
dell'art 1283 c.c. e comunque per gli altri motivi dedotti in corso di causa;

SENTENZA	
N°	_____
Fasc. N°	_____
Cron. N°	_____
Rep. N°	_____



- che la convenuta ha indebitamente applicato le commissioni di massimo scoperto;
- la nullità della clausola uso piazza e comunque l'illegittimità degli addebiti operati dalla banca sui C/C indicati con il sistema uso piazza e per interessi ultralegali non pattuiti ;
- per l'effetto dichiarare dovuti da parte attrice i soli interessi passivi al tasso legale tempo per tempo vigenti senza alcuna capitalizzazione, oltre ad eventuali interessi creditori non corrisposti e ricostruire l'esatto dare / avere tra le parti in riferimento ai C/C in oggetto fino alla data di chiusura determinando quanto illecitamente trattenuto dalla banca dall'apertura dei rapporti o da quando la banca ha fornito i documenti, fino ad oggi;
- respingere l'eccezione di prescrizione perché infondata in fatto e in diritto;
- condannare pertanto [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente e/o erroneamente riscosse per interessi passivi ultralegali, usurari, e/o applicati con il sistema anatocistico trimestrale, commissioni di massimo scoperto, interessi uso piazza e per erronee valute, interessi creditori non conteggiati fino alla concorrenza della somma accertata dal CTU nella propria relazione e più precisamente :

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

o a quelle somme diverse che il Giudicante riterrà dovute, e su dette somme con interessi legali creditori con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT costo vita in favore delle attrici dall'inizio del rapporto di conto corrente fino all'effettivo soddisfo o dalla domanda.

Con vittoria di compensi legali oltre ad IVA e CPA di legge .

- IN SUBORDINE: accertare che Intesa Sanpaolo S.p.A. si è ingiustamente arricchita a danno delle società attrici per effetto dell'illegittimo addebito degli interessi trimestrali anatocistici, interessi uso piazza e commissioni di massimo scoperto ultralegali, usurari, creditori non corrisposti applicati sui c/c tutti come dedotti nella premessa in fatto dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare la convenuta a indennizzare parte attrice della correlativa diminuzione patrimoniale da essa subita, nella seguente misura :

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

o a quelle somme diverse che il Giudicante riterrà dovute o – nell'impossibilità – quantificate ex art.

1216 c.c. in via di equità;

oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno causato alle attrici a fronte degli addebiti illegittimi che saranno accertati in corso di causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, o nella impossibilità liquidata in via equitativa in quanto le società attrici non hanno potuto utilizzare il credito ererso nel corso della loro attività commerciale determinandole a continuare a fare ricorso al credito bancario con ingenti oneri da sostenere .

Con vittoria di compensi legali oltre IVA e CPA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: ... omissis ...”.

Per la banca, come in comparsa di risposta e in via istruttoria in memoria 28.5.2012. In comparsa: “in via preliminare, accertare che il preteso diritto delle società attrici di vedersi restituire le somme corrisposte e/o di vedere rideterminato il saldo dei rapporti oggetto di causa è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute e/o annotate anteriormente al 27.9.2001 o, quantomeno, per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data, o alla veriore data che sarà determinata dal Tribunale all’esito dell’istruttoria e, per l’effetto, respingere *in parte qua* le relative domande attoree; in via principale, respingere tutte le domande attoree, mandando assolta la convenuta da ogni pretesaa avversaria. Con vittoria di spese”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le società attrici hanno convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo chiedendo accertarsi la nullità parziale dei contratti di conto corrente, meglio *infra* descritti, per applicazione di interessi ultralegali (“uso piazza”), anatocistici e usurari, c.m.s. e spese indeterminate. Hanno conseguentemente chiesto la riccstruzione dell’esatto dare/avere tra le parti fino alla data di chiusura dei c/c, con consequenziale restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca. In subordine hanno chiesto la condanna della convenuta a titolo di arricchimento senza causa. In ogni caso hanno altresì chiesto la condanna di Intesa Sanpaolo al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per gli illegittimi addebiti corrisposti, per non aver potuto utilizzare il credito.

I conti correnti di cui si discute sono i seguenti:

- 1) ~~Conto Corrente n. [redacted] intestato a [redacted] presso [redacted] n. [redacted];~~
- 2) ~~Conto Corrente n. [redacted] intestato a [redacted] presso [redacted] n. [redacted];~~
- 3) ~~Conto Corrente n. [redacted] intestato a [redacted] presso [redacted] n. [redacted];~~
aperto in data [redacted] e chiuso in data [redacted].

In tesi delle attrici, dall’accensione fino al 31.12.2010 i conti in questione hanno sempre goduto di



aperture di credito o fidi concessi dalla banca; in parte documentate per iscritto, in parte ricostruibili tramite il conto corrente.

La banca s'è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa dep. 19.12.2011 per l'udienza dell'11.1.2012 eccependo in via preliminare la prescrizione parziale dei crediti restitutori, per le rimesse effettuate sui c/c in questione in data anteriore (27.9.2001) al decennio dalla notifica della citazione e/o dalla prima messa in mora della banca.

Nel merito Intesa Sanpaolo s'è così difesa:

- con riguardo agli interessi, deducendo la legittimità degli interessi ultralegali uso piazza, la mancata contestazione da parte del correntista degli e/c, il legittimo esercizio, da parte della banca, dello *jus variandi*, insistendo per l'applicazione, in caso di eventuale nullità dell'interesse ultralegale, del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U. bancario;

- con riguardo all'anatocismo, deducendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale perché rispondente a uso normativo, per l'inapplicabilità al contratto di c/c dell'art. 1283 c.c. e comunque per il tratto successivo al 30.6.2000 a seguito dell'adeguamento della banca alle condizioni previste dalla delibera CICR 9.2.2000;

- ha infine negato l'illegittimità della c.m.s. e delle spese addebitate e chiesto applicarsi, in caso di riconosciuta nullità dell'interesse ultra-legale la *soluti retentio* ex art. 2034 c.c..

In punto affidamenti, la banca ha prodotto (doc. 10-12) lettere di concessione di linee di credito, ma soltanto per il tratto di tempo dal 2005 in avanti, negando l'esistenza di affidamenti anteriori. Non ha specificamente contestato la chiusura dei c/c, né ha comunque tratto implicazioni normative dall'eventuale pendenza dei rapporti.

Le domande attoree sono fondate come segue.

1. La banca eccepisce la prescrizione dell'azione di indebito per le rimesse solutorie eseguite oltre dieci anni prima del primo atto idoneo a interrompere la prescrizione. In comparsa di risposta la banca ha individuato tale atto nella citazione 27.9.2011, ma lo scrivente ritiene, d'accordo col C.T.U. (relazione pag. 19) che il primo atto interruttivo idoneo (ex art. 5 d. lgs. 28/2010) sia la domanda di mediazione depositata presso l'organismo di conciliazione di Brescia (doc. 13 attrici) in data 29.4.2011. A ritroso, devono intendersi prescritte le competenze indebitamente annotate e pagate, tramite rimessa solutoria, in data anteriore al 29.4.2001.

2. Le attrici vantano di aver operato sui c/c tramite affidamenti bancari che la banca, per contro, riconosce soltanto a partire da data posteriore al 29.4.2001, negando quindi alle rimesse anteriormente eseguite valore ripristinatorio della provvista.



Il C.T.U. non ha rilevato contratti scritti di affidamento in c/c sui conti oggetto di causa (relazione) e, a specifica richiesta di chiarimenti, ha dichiarato di non poter rilevare dagli e/c in atti o da altra documentazione prodotta esistenza e ammontare dei fidi concessi, pur evidenziando (chiarimenti pag. 3) che:

- sui conti correnti n. 1623, 1551 e 1651 la banca ha applicato nel medesimo periodo di tempo tassi di interesse differenti su distinti ammontari di numeri debitori o il medesimo tasso di interesse "nonostante il conteggio delle competenze evidenziasse una suddivisione dei numeri debitori";
- sul conto corrente n. 4550 vi è stata una costante applicazione di tassi di interesse diversi per tipologia ed esposizione debitoria.

Ha quindi effettuato i conteggi su tutti e quattro i c/c assumendo come ipotesi l'assenza di linee di credito (pag. 20), ossia qualificando tutti gli accrediti in c/c come rimesse solutorie, pagamenti.

3. Lo scrivente ritiene di doversi motivatamente discostare dall'opinione del perito, con riguardo al c/c n. 1623 ~~_____~~, riguardo al quale deve ritenersi ampiamente provata l'esistenza di affidamenti sui c/c oggetto di causa, a partire dall'accensione dei rapporti (*rectius* dalla presenza in atti di e/c) e fino a data successiva al decennio (29.4.2001).

3.1. L'esistenza di affidamenti in conto corrente è incontestabile a partire dal 1997. Si leggono infatti nel riepilogo delle variazioni delle condizioni economiche negli estratti del c/c n. 1623 (doc. 9 attrici), ed è singolare che il C.T.U. non le abbia minimamente menzionate nei chiarimenti, le seguenti annotazioni: ←

E/C	DECORRENZA	DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
30/09/1997	12/08/1997	tasso debitore APC fiduciaria	10,5%
30/06/1998	01/05/1998	tasso debitore APC fiduciaria	10%
		tasso debitore per supero affidamento	10,25%
31/03/1999	30/03/1999	tasso debitore APC garantita da val.	8,5%
		tasso debitore APC fiduciaria	8,5%
		tasso scoperto c/c e mora	8,75%
31/03/2000	09/02/2000	tasso debitore APC garantita da val.	4,385%
		tasso debitore APC fiduciaria	5,219%
		tasso scoperto c/c e mora	6,469%
30/09/2001	01/07/2001	tasso debitore APC garantita da val.	5,908%
		tasso debitore APC fiduciaria	6,408%
		tasso scoperto c/c e mora	7,658%

Pare superfluo osservare che i tassi per apertura di credito (APC), nelle varie specie previste, trovano puntuale riscontro e applicazione nei riassunti scalari. Non è possibile interpretare tali dati, se non nel



senso, trasparente e perfino ovvio, che tra il 1997 e il 2000 il conto era assistito da aperture di credito, sia pure non fatte per iscritto, ma pacificamente riconosciute dalla banca, tanto che essa conteggiava le proprie competenze sul minor tasso previsto per il caso di saldo debitore entro i limiti del fido.

3.2. Per il tratto anteriore al 1997, la prova dell'esistenza di aperture di credito è altrettanto ragionevolmente verificabile tramite e/c. Il C.T.U. s'è limitato a segnalare nei chiarimenti il dato fattuale dell'applicazione, nell'unità di tempo, di "tassi di interesse differenti su distinti ammontari di numeri debitori" o del medesimo tasso nonostante la suddivisione di numeri debitori, e a fornirne alcuni esempi (all.) senza però trarne, ad avviso dello scrivente, le giuste implicazioni.

A partire dal primo e/c disponibile (31.3.1990), nel riepilogo delle condizioni economiche applicate al rapporto, risulta l'indicazione di due tassi distinti, ancorché percentualmente identici, uno denominato "per scoperto nei limiti di fido", l'altro "oltre i limiti o in assenza di fido".

L'eguaglianza dei tassi non è decisiva per escludere l'esistenza di un fido, visto che rientra nell'autonomia negoziale delle parti regolare l'extra-fido a condizioni non deteriori rispetto al fido (o viceversa).

Per contro, è da rilevare che l'applicazione nel medesimo tratto di tempo di identici tassi ad ammontari di numeri debitori diversi lascia ragionevolmente presumere che il primo si riferisca alla sommatoria dei saldi passivi giornalieri entro il fido e il secondo ai (marginali, quasi inconsistenti) saldi extra-fido, confermando quindi la persistenza della concessione di credito.

Cfr. ad es. lo scalare al 31.12.1995 (doc. 9 attrici),

DECORRENZA	TASSO	N. DEBITORI
30/09/1995	14,125%	44.301.727
	14,125%	957.120
14/12/1995	13,625%	11.637.958
	13,625%	164.119

L'applicazione del medesimo tasso a due diverse serie di numeri debitori, nell'unità di tempo, unitamente all'applicazione del tasso per "APC fiduciaria" (o consimile) si registra anche dopo il 1997, quando dagli e/c inizia ad emergere (vedi sopra) una varietà di linee di credito messe a disposizione del cliente.

Cfr. ad es. scalare al 30.9.1997 per il tratto successivo all'espressa dichiarazione di esistenza di una "APC fiduciaria" (agosto 1997).

DECORRENZA	TASSO	N. DEBITORI
11/08/1997	10,75%	35.000.000.000



10,5%	4.832.893.392
10,75%	3.791.396

Ciò conferma la persistenza di uno “scoperto nei limiti di fido” (10,75% primo tasso), cui si aggiunge la “APC fiduciaria” (10,5%) e un minimale, ai limiti dell’irrelevanza (dall’e/c si legge un addebito per interessi di £ 1.117), conteggio sull’extra-fido (10,75% secondo) e avvalorata l’esistenza di un fido, reppure non formalizzato, né determinato *expressis verbis* nell’ammontare, anche per il tratto anteriore al 1997.

3.3. Altro consistente indizio dell’esistenza di affidamenti in c/c è rappresentato dalla stabilità, non occasionalità dell’esposizione a debito del c/c e dell’entità del passivo: criteri questi entrambi utili a discernere l’affidamento, sia pure di fatto o non formalizzato per iscritto, dalla mera tolleranza che, come la banca ricorda (memoria di replica pag. 4) si verifica quando “la Banca si limiti a consentire che il correntista sconfini senza chiedere l’immediato rientro, ma senza, al tempo stesso, impegnarsi con il cliente (neppure tacitamente) a garantire il mantenimento della disponibilità”.

Si riepilogano gli e/c e le tabelle riepilogative allegate alle perizie di parte (doc. 6-8) prendendo, per comodità, i dati di “utilizzo medio”, ossia di saldo debitore (in milioni di lire).

/c n. 1022 [redacted]

anno	utilizzo medio (mil)
1993	187
1994	535
1995	596
1996	553
1997	775
1998	720
1999	572
2000	1.463
2001	1.436

Come si vede dal prospetto, dai dati analitici dell’utilizzo medio per trimestre e, altresì, da una sia pure sommaria ricognizione e disamina degli e/c in atti, salvo il primo anno, l’esposizione debitoria non è mai inferiore a 390 milioni di lire, tendenzialmente oscilla tra i 500 e gli 800 milioni di lire tra il 1994 e il 1999, per avviarsi poi decisamente verso il miliardo e mezzo a cavallo del 2000.

Non c’è un solo trimestre in cui il c/c chiuda con saldo creditore. Neppure consta che la banca abbia mai, in nove anni di (pretesa) scopertura senza affidamento intimato a [redacted] il rientro o rifiutato l’esecuzione di ordini su saldo debitore, diffidato l’attrice dal fare ulteriori atti dispositivi sul c/c a debito (ad es. trarre assegni bancari) o infine segnalato la posizione per sconfinò o a sofferenza a Centrale rischi.



Durata stabilità e importanza dell'esposizione debitoria escludono, dunque, recisamente che si possa discutere di mera tolleranza. S'è poi nuovamente fuori dal mero comportamento tollerante, ove si consideri che la stessa banca (§ 3.1. e 3.2.) ha qualificato il c/c come "affidato" o assistito da "APC fiduciaria".

3.4. Ora, come la giur. (cfr. Cass. 11.3.1992 n. 2915; Cass. 23.4.1996 n. 3842; tra i giudici di merito vedi App. Torino 3.5.2013 n. 902) ha più volte affermato, se è vero che non si dà apertura di credito se non sussiste un obbligo della banca di mantenere una disponibilità di cassa a favore del cliente, ossia di eseguire operazioni (pagamento assegni, bonifici ecc.) su conto a debito, nondimeno tale obbligo può essere dimostrato non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette (quali e/c, riassunti scalari, report di Centrale rischi ecc.) che implicano, in modo univoco, riconoscimento da parte della banca dell'avvenuta concessione del fido.

Cfr. Cass. 11.3.1992 cit.: "il comportamento della banca, consistente nel pagamento di assegni emessi dal cliente senza copertura, può essere valorizzato, in relazione alle circostanze del caso concreto (quali la durata del comportamento stesso e l'entità delle somme pagate), per ravvisare la tacita conclusione di un contratto di apertura di credito, trattandosi di rapporto non soggetto alla forma scritta".

Questa giur. s'è in prevalenza formata su fattispecie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 154/92 e del T.U. bancario, quando non era previsto alcun onere di forma *ad substantiam* per i contratti bancari in generale, compresa l'apertura di credito e risulta, tuttavia, tuttora applicabile, malgrado l'art. 117 co. 3 T.U. preveda un onere di forma scritta *ad substantiam* per la conclusione di contratti bancari – a esclusione pertanto, almeno in apparenza, dei *facta concludentia* – e l'art. 2725 cpv. c.c. preveda che i contratti che devono farsi per iscritto a pena di nullità non possano essere provati per il tramite di documenti di natura ricognitiva o confessoria successivi alla conclusione del contratto (cfr. Cass. 7.10.1982 n. 5148: "la prova di un negozio per cui sia richiesta la forma scritta *ad substantiam* non può essere fornita dalla produzione di una scrittura di natura confessoria, neanche nell'ipotesi in cui il contratto di cui si confessa l'esistenza sia stato stipulato per iscritto, a meno che non vi sia stata perdita incolpevole del documento stesso"; cfr. ancora tra molte Cass. 9.5.2011 n. 10163; Cass. 19.2.2008 n. 4071).

Per vero, non sussiste a carico del cliente alcuna preclusione, né sul piano della validità, né conseguentemente su quello della prova. Sul piano della validità, la nullità del contratto bancario amorfo – come in generale le nullità previste dalla norme di trasparenza del T.U. – è nullità c.d. unilaterale, ossia soltanto il cliente può farla valere: così, chiaramente, l'art. 127 co. 2 T.U. bancario.

A ciò segue che, se il cliente preferisce chiedere l'esecuzione del contratto bancario ancorché amorfo o in ogni caso non ne eccepisce la nullità ex art. 117, il giudice non può rilevarla d'ufficio in deroga alla



generale rilevabilità ex art. 1421 c.c. della nullità contrattuale. Il testo attualmente vigente dell'art. 127 è, incidentalmente, ancora più chiaro, consentendo bensì la rilevabilità da parte del giudice di una nullità prevista dalle norme di trasparenza, ma soltanto alla condizione che essa operi "a vantaggio del cliente", secondo il modello delle c.d. nullità di protezione.

Il piano probatorio è strettamente consequenziale. Se il cliente può chiedere l'esecuzione del contratto bancario informale, senza farne valere la nullità, non è evidentemente possibile negargli la possibilità di prova, applicando il limite previsto dall'art. 2725 c.c. per il contratto formale. La questione può essere esaninata anche dall'angolazione del giudice, ma le conclusioni non mutano: se il giudice, in mancanza di eccezione, non può rilevare la mancanza di forma scritta per dichiarare la nullità del contratto, non può neppure rilevarla per applicare in danno del cliente un limite probatorio previsto per il solo caso dei contratti formali.

In precedenza, vedi Trib. Torino 31.10.2014 (su *Il caso*).

3.5 Nella specie, ai fini della prova indiretta della concessione di fatto dell'affidamento in c/c valgono le seguenti circostanze, già esaminate sopra: a) la stabilità, non occasionalità, dell'esposizione a debito (pluriennale); b) l'entità del saldo debitore, per svariati anni superiore al mezzo miliardo di lire e a cavallo del 2000 ben superiore al miliardo; c) l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente; anzi si registra una tendenza esattamente contraria, visto che la somma utilizzata cresce col tempo, per effetto di nuovi ripetuti atti di utilizzo (e non quindi della semplice levitazione delle competenze in ragione della loro capitalizzazione in conto); d) l'esplicito riconoscimento negli e/c e negli scalari di uno "scoperto nei limiti del fido" e di una "APC fiduciaria"; e) l'applicazione al c/c delle condizioni economiche (misura dei tassi d'interesse) previste negli e/c per lo "scoperto nei limiti del fido" e l'apertura di credito.

Non offre argomenti, in senso contrario al riconoscimento di un'apertura di credito, la circostanza che sul c/c n. 1623 la banca non abbia mai applicato, nel tratto tra l'accensione (4.2.1992: doc. 1) o la disponibilità dei primi e/c (1993: doc. 9), la commissione di massimo scoperto.

Infatti – si riprende un dato emergente dalla C.T.U. (pag. 11-12) – la banca ha applicato la c.m.s. soltanto a partire dall'integrazione contrattuale 18.6.2007 (doc. 10 banca), laddove Immobiliare Brembo godeva di aperture di credito regolarmente fatte per iscritto da almeno due anni (13.5.2005) e di aperture di credito, non fatte per iscritto, ma dichiarate esistenti dalla stessa banca nei riepiloghi periodici (cfr. APC fiduciaria dell'agosto 1997: § 3.1), da circa dieci anni. La mancata rilevazione dagli scalari della c.m.s. non può quindi apprezzarsi come elemento sintomatico dell'assenza di un fido, visto che, anche per il tratto successivo, quando il fido indiscutibilmente esisteva, la banca ha continuato a non pretendere la commissione.



4. [redacted] agisce anche per un conto [redacted] che, diversamente dagli altri, è stato acceso presso [redacted] in data imprecisata, e di cui risultano depositati in atti soltanto gli e/c dal 1996 fino al 31.1.2001 (doc. 12 attrici), il quale ultimo estratto chiude con un saldo finale negativo per £ 19.839.461.

Non soltanto l'attrice, ma singolarmente neppure la banca si preoccupa di chiarire *per tabulas* se e quando il c/c sia stato chiuso, se prima o dopo il 29.4.2001.

Anche in tal caso l'attrice contesta l'operato del C.T.U., sostenendo che il c/c era affidato, pur senza documentazione scritta. La doglianza è adeguatamente provata, pur senza gli amplissimi riscontri esaminati con riguardo al c/c n. 1623.

a) Nei pochi anni di durata, dal novembre 1996 al gennaio 2001, il c/c è stato stabilmente a debito. Non c'è un solo trimestre che abbia chiuso con saldo creditore positivo e, per vero, la banca non ha mai conteggiato numeri creditori; b) benché l'entità dell'esposizione debitoria media non sia consistente, specie se confrontata con quelle di [redacted] e [redacted], anche superiori al miliardo, la circostanza che il c/c abbia sempre avuto un utilizzo medio tra i 180 e i 200 milioni di lire (cfr. perizia doc. 9: tra il 1997 e il 2000) e che la banca abbia continuato a dare esecuzione agli ordini (bonifico, pagamento assegni ecc.) della correntista, è comunque indice che la società era autorizzata ad andare a debito, ossia che la banca ha trattato il c/c come "passivo" e non meramente "scoperto"; c) altro primario indizio è l'applicazione, fin dal primo e/c disponibile, della commissione di massimo scoperto, la quale rappresenta il corrispettivo del servizio di tenuta a disposizione del cliente della somma accordata e che in tanto ha ragione di essere prevista e applicata in quanto la banca tratti e qualifichi il c/c come, appunto, assistito da un fido e non "in rosso" (cfr. su analoghe premesse App. Torino 3.5.2013 n. 902 e da ultimo Trib. Alessandria 21.2.2015 su *Il caso.it*); d) infine, anche in tal caso, è dato registrare – come ha evidenziato il C.T.U. – l'applicazione di plurimi tassi debitori, di cui uno è evidentemente rappresentativo del tasso intra-fido e l'altro dell'irrisorio extra-fido.

Cfr. ad es. scalare al 30.9.1997 (doc. 12) e poi al 31.12.1997

E/C	DECORRENZA	TASSO	N. DEBITORI
30/09/1997	12/09/1997	12,75%	3.600.000
		18,50%	2.237
31/12/1997	30/09/1997	12,75%	1.600.000
		18,50%	56.550

5. Provata l'esistenza, con riguardo ai due anzidetti [redacted], di aperture di credito fino a data successiva al 29.4.2001 (n. 1623) o per tutto il periodo coperto dalla documentazione in atti (n.



4550), la questione logicamente successiva è a chi spetti provare l'ammontare del fido, al fine di individuare le rimesse solutorie anteriori al decennio che determinano la prescrizione dell'indebito.

Ritiene lo scrivente, riprendendo in parte le considerazioni svolte da parte attrice, che l'onere della prova dell'ammontare del fido, *ergo* dell'esistenza delle rimesse solutorie non possa che competere alla banca. ←

In primo luogo, secondo la condivisa giur., "in presenza di un fido di fatto ... ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto di fatto, consentito dalla banca (prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro); sicché ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non potrebbe che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista" (App. Torino 3.5.2013 n. 902).

Questa giur. si allinea ad altro stabile indirizzo di legittimità che ha più volte affermato che "la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile [*recte* utilizzabile] non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente", per il quale è sufficiente "la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive" (così in motivazione Cass. 21.11.2013 n. 26133; in senso conforme Cass. 23.4.1996 n. 3842).

Possono dunque esistere aperture di credito senza un predeterminato limite di importo. Tali tipicamente sono quelle di fatto, non formalizzate per iscritto, come quelle di cui nella specie si discute. La conclusione, riguardo alla specifica questione che ne occupa, non può che essere quella già indicata, in causa in termini, da App. Torino 3.5.2013 ossia che tutte le rimesse devono intendersi *prima facie* eseguite a riduzione dell'utilizzato e contenute nei limiti del fido, *ergo* ripristinatorie, salvo appunto prova specifica di un predeterminato limite di fido.

Questa stessa conclusione è stata di recente riaffermata, muovendo da una premessa in parte diversa, ossia da un canone di normalità contrattuale. Ha rilevato Cass. 26.2.2014 n. 4518 che "i versamenti eseguiti su conto corrente [*scilicet* affidato] hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto [*scilicet* di apertura di credito]" e onera la parte interessata (in genere la banca) di provare l'eccezione alla regola.

La banca censura (repliche pag. 3) questa pronuncia per aver confuso, come riesce peraltro evidente, il conto corrente con l'apertura di credito in c/c che, sola, postula effettivamente una concessione di disponibilità al correntista. L'obiezione cessa di avere ragion d'essere ove si consideri che nel caso deciso dalla Cassazione non era in questione l'esistenza di un'apertura di credito in c/c, ma soltanto l'onere della prova, di modo che il *lapsus calami* risulta sostanzialmente innocuo, e che nel caso di specie l'apertura di credito è provata (vedi sopra § 3 e 4).



Nella specie, la banca non ha neppure offerto di provare l'entità del fido concesso, con riguardo ai c/c n. [redacted], avendo negato *in primis* l'esistenza stessa di affidamenti risalenti oltre dieci anni prima della notifica della citazione (*recte* della domanda di mediazione). L'ammontare del fido non risulta neppure *expressis verbis* dai riepiloghi delle condizioni economiche vigenti *ratione temporis*, né da annotazioni contenute negli scalari. Potrebbe, per vero, emergere *a posteriori* da un esame approfondito degli scalari, ma ciò esigerebbe, evidentemente, una (parziale) rinnovazione delle operazioni peritali che la banca non ha chiesto.

In definitiva, mancando la prova del limite del fido, le rimesse affluite sui c/c n. [redacted] non possono qualificarsi solutorie e a ciò segue il rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta da [redacted] [redacted]. Come ha acutamente osservato in conclusionale (pag. 10) parte attrice, lo scostamento sul punto rispetto alle conclusioni del C.T.U. non esige che la causa sia rimessa in istruttoria, visto che il C.T.U. stesso ha separatamente indicato le "competenze prescritte" e gli "interessi ricalcolati prescritti".

6. Per quanto concerne gli altri due conti correnti - n. [redacted], intestato a [redacted] ed [redacted], intestato [redacted] pur essi originariamente accesi presso [redacted] [redacted], poi incorporata da [redacted], come il [redacted], ritiene invece lo scrivente che le società attrici non siano riuscite a fornire idonea prova presuntiva dell'esistenza di aperture di credito in c/c, dall'accensione del c/c (o dal primo e/c disponibile, se posteriore) fino a data successiva al 29.4.2001.

6.1. Per quanto concerne il parametro (§ 3.5. lett. a-b) della stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria e dell'entità del saldo debitore, le stesse tabelle allegate alle perizie di parte attrice (doc. 7-9) evidenziano negli anni 2000-2002 per [redacted] e 2000-2003 per [redacted] [redacted] un sostanziale azzeramento dell'utilizzo medio.

c/c 1551 (Moretti Costantino)

anno	utilizzo medio (mil)
1990	159
1991	379
1992	224
1993	577
1994	968
1995	898
1996	950
1997	985
1998	1.232
1999	556



2000	12
2001	2

v/c 1651 (Curno 2000)

anno	utilizzo medio (mil)
1990	325
1991	755
1992	123
1993	314
1994	599
1995	155
1996	238
1997	280
1998	297
1999	239
2000	1
2001	0

6.2. Se è vero che, fino al 1997-1999 è dato verificare, anche con riguardo ai c/c n. 1551 e 1651, l'esistenza di quegli stessi indici probatori dell'affidamento verificati sopra sub § 3.1. e 3.2. (espresso riconoscimento dell'esistenza del fido nelle condizioni economiche; applicazione del tasso per "scoperto nei limiti di fido" o "APC fiduciaria" nei riassunti scalari), tuttavia, da data ben anteriore al decennio – ossia da fine 1999/inizio 2000 – non sussiste più alcuna apprezzabile traccia degli affidamenti in c/c che in precedenza risultavano concessi.

Gli scalari evidenziano l'applicazione di un unico tasso che, nel riepilogo delle condizioni economiche applicate *ratione temporis*, si qualifica per "supero affidamento" o "scoperto di c/c e mora".

Cfr. per [REDACTED] estratto al 31.3.2000 ove nelle condizioni economiche riepilogate si legge (come per il c/c n. 1623)

31/03/2000	09/02/2000	tasso debitore APCgarantita da val.	4,385%
		tasso debitore APCfiduciaria	5,219%
		tasso scoperto c/c e mora	6,469%

e nello scalare di periodo si trova applicato come unico tasso pertinente quel 6,469%, che corrisponde appunto al c/c scoperto.

Per [REDACTED], la scopertura del c/c risale già prima alla chiusura trimestrale del 31.12.1999, ove a partire dal 10.12.1999 si legge applicato il solo tasso per "supero affidamento" del 10,25%.



Anche in tal caso poi nella chiusura del 31.3.2000 risulta applicato un unico tasso per scoperto, del 16,25% fino all'8.2.2000 e del 6,469% dal 9.2.2000.

Indefinitiva, anche i parametri § 3.5. lett. d-e risultano insufficientemente provati e non possono dare corpo alla presunzione della stabile esistenza di un fido fino a data prossima successiva al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione. Esistono anzi indizi gravi, precisi e concordanti che tutte le linee di credito concesse siano state revocate (o comunque siano scadute o cessate per altra causa) in data ben anteriore al 29.4.2001.

6.3. Ora, come è noto, con la revoca o scadenza del fido, gli interessi maturati divengono, congiuntamente al credito stesso in linea capitale, liquidi ed esigibili. Venuto meno il fido, ogni rimessa successiva assume allora natura solutoria e deve attribuirsi prioritariamente all'estinzione del debito per interessi, secondo il canone normativo dell'art. 1194 c.c..

Tale considerazione consente di avviare il discorso a conclusione in punto prescrizione.

Dalla C.T.U. risultano competenze annotate e prescritte:

- per € 432.852,76 (£ 838.120.000) sul c/c n. [REDACTED]: all 2, pag. 92)
- per € 126.350,95 (£ 244.650.000) sul c/c n. [REDACTED]; all. 3 pag. 15).

Nelle competenze annotate di cui si discute devono intendersi compresi sia gli interessi legittimamente applicabili, e ricalcolati dal C.T.U. in regime di capitalizzazione semplice (vedi le voci "interessi ricalcolati" e "interessi ricalcolati prescritti"), sia il delta di interessi anatocistici indebitamente annotati su c/c.

Dette competenze, da pagarsi con le prime rimesse su c/c successive alla chiusura del fido, risultano – indistintamente per la frazione legittima e il "delta" indebito – estinte mediante rimesse solutorie eseguite nel tratto di tempo successivo alla chiusura del fido e anteriore al 29.4.2001.

Infatti, dagli estratti risultano sul c/c n. 1551, ordinate per data valuta, rimesse per £ 1.547.200.000.



16/12/1999	ذ	500.000.000
23/12/1999	ذ	40.000.000
30/12/1999	ذ	26.000.000
11/01/2000	ذ	41.600.000
01/02/2000	ذ	20.800.000
17/02/2000	ذ	20.800.000
29/02/2000	ذ	52.000.000
31/03/2000	ذ	52.000.000
17/04/2000	ذ	26.000.000
08/05/2000	ذ	33.000.000
08/05/2000	ذ	33.000.000
19/05/2000	ذ	16.800.000
08/06/2000	ذ	100.000.000
27/06/2000	ذ	8.400.000
03/07/2000	ذ	104.000.000
19/07/2000	ذ	12.000.000
03/08/2000	ذ	124.800.000
04/09/2000	ذ	130.000.000
02/10/2000	ذ	104.000.000
31/10/2000	ذ	800.000
02/11/2000	ذ	70.000.000
28/11/2000	ذ	31.200.000
	ذ	++++ ايرى لى

Anche a considerare le sole rimesse da marzo 2000 in avanti, momento in cui non può più seriamente dubitarsi dell'assenza di un fido (vedi sopra), i risultati non cambiano visto che le rimesse eseguite vengono ad ammontare a £ 846.000.000 e sono comunque di importo superiore al totale delle competenze annotate anteriormente al 29.4.2001 e dichiarate prescritte dal C.T.U..

Eguale è a dirsi per il c/c n. 1651, ove risultano da marzo a dicembre 2000 rimesse per £ 306.328.000, anche in tal caso superiori al totale delle competenze dichiarate prescritte dal C.T.U..

05/04/2000	ذ	11.000.000
20/04/2000	ذ	22.000.000
07/06/2000	ذ	15.000.000
30/06/2000	ذ	158.328.000
20/12/2000	ذ	100.000.000
	ذ	++++ ايرى لى

Pur ammettendo quindi l'esistenza di aperture di credito concesse dalla banca sui c/c n. 1551 e 1651, anteriormente al decennio e contrariamente a quanto supposto dal C.T.U., le conclusioni della perizia, redatte sul presupposto dell'integrale prescrizione delle competenze annotate prima del decennio, devono tenersi ferme.



7. Tanto premesso in punto all'eccezione di prescrizione, il ricalcolo dei saldi di c/c deve attenersi ai principi espressi nel quesito e correttamente seguiti dal C.T.U. (vedi la metodologia applicata sub pag. 18 relazione). Né le attrici, né la banca hanno contestato il *modus operandi* del C.T.U. né impugnato le sue conclusioni che devono pertanto tenersi ferme.

1.1. Interessi usurari. Il C.T.U. ha verificato il rispetto dei tassi soglia vigenti *ratione temporis* e non ha riscontrato (pag. 19, all. 11-14) alcuno sfioramento. Le società attrici non hanno mosso contestazioni e tale profilo deve intendersi pertanto definito con rigetto della pretesa.

1.2. Interessi ultralegali. I contratti accesi con ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (doc. 1-2-3), tutti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 154/92, contengono all'art. 7 la clausola di rinvio agli "usi di piazza". La clausola è nulla per indeterminatezza dell'oggetto, come ha ritenuto la migliore e condivisa giur., e in ogni caso è inoperante a partire dall'entrata in vigore della legge n. 154 che ha sancito la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (Cass. 28.3.2002 n. 1490).

In comparsa di risposta, la banca ha fatto valere la previsione contrattuale dello *jus variandi* (art. 16 c.g.c.), sostenendone l'applicabilità al caso di specie. La clausola è così formulata: "l'Azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dall'Azienda di credito mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal correntista oppure mediante avviso esposto nei locali dell'Azienda o pubblicato sulla stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso".

Degno di nota è che al cliente non è concessa alcuna possibilità di recedere dal contratto, ottenendo la liquidazione del conto alle condizioni previgenti, né un idoneo *spatium deliberandi* per assumere le proprie determinazioni in merito alla prosecuzione del rapporto e neppure, infine, un'adeguata preventiva conoscibilità dell'atto di esercizio dello *jus variandi*.

La clausola è dunque inefficace per violazione dell'art. 1341 co. 1 c.c., poiché ha per scopo ed effetto di assoggettare l'aderente a condizioni unilateralmente predisposte dalla banca, non conosciute, né conoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 154/92 (art. 4) e, a seguire, del T.U. bancario (artt. 117 e 118 T.U. bancario), la clausola in esame non potrebbe in ogni caso conservare efficacia, per manifesta incompatibilità con lo *jus superveniens*, visto che non prevede la facoltà di recesso del cliente e non è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cpv. c.c. (cfr. art. 4 legge n. 154 e 117 e 118 T.U.).



Come da quesito, il C.T.U. ha conteggiato gli interessi passivi al tasso legale ex art. 1284 c.c., e, a far dat dal primo contratto avente il requisito di determinatezza della misura del saggio di interessi, al tasso contrattualmente convenuto.

7.3 C.M.S.. Il C.T.U. ha provveduto a espungere la commissione di massimo scoperto, nonché le spese di tenuta conto che non fossero rilevabili dai contratti a disposizione. Sul punto non sono sorte contestazioni.

7.4 Capitalizzazione trimestrale. Dall'accensione dei c/c fino al 30.6.2000 è certa la non spettanza della capitalizzazione trimestrale (o annuale) degli interessi a favore della banca, stante il divieto posto dall'art. 1283 c.c. come interpretato dall'ormai stabile giur. (da ultimo Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418). Gli interessi devono pertanto espungersi e ricalcolarsi, in capitalizzazione semplice, alla chiusura del conto e/o alla cessazione (per revoca, scadenza ecc.) del fido.

Maggiori dubbi possono insorgere con riguardo al tratto successivo, in considerazione del fatto che:

- l'art. 120 cpv. T.U. bancario, introdotto dall'art. 25 co. 2 del d. lgs. 4.8.1999 n. 342 ha previsto che il CICR stabilisca "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Con ciò è stata introdotta nell'ordinamento una norma di rango primario, evidentemente in deroga all'art. 1283 c.c., che consente l'anatocismo ("produzione di interessi su interessi") nei limiti e secondo le modalità previste dalla fonte secondaria autorizzata (deliberazione del CICR) e alla condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori quando si tratti di operazioni in c/c.

Al riguardo, l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha previsto in via transitoria, per i contratti anteriori tuttora pendenti, che "[2] Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. [3] Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Nella specie, la banca ha pubblicato in G.U. la comunicazione della variazione (chiusura trimestrale dei conti debitori e creditori), ottemperando quindi a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, ma è lecito dubitare che ciò sia sufficiente a fare salva la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi.



Infatti, rispetto a un rapporto bancario in cui al cliente non possono essere addebitati interessi su interessi, l'introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige quindi la specifica approvazione per iscritto (art. 7 co. 3) – mediante sottoscrizione *ad hoc* ex art. 1341 c.c. – come previsto in via generale dall'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. ad es. Trib. Mantova 12.7.2008 e Trib. Mondovì 17.2.2009 entrambi sul sito web *Il caso*).

È stato d'altra parte acutamente osservato (ancora il cit. Trib. Mondovì) che "l'art. 25 del d.lgs. 342/99 conteneva tre commi: il primo modificava la rubrica dell'art. 120 del T.U. bancario; il secondo introduceva un nuovo comma due al suddetto articolo, che demandava al CICR di stabilire - con norma sostanziale - modalità e criteri per la produzione di interessi; il terzo comma conteneva una norma transitoria volta a riconoscere validità alle vecchie clausole anatocistiche ed a disciplinare le modalità attraverso le quali si poteva "confermare" tale validità anche per il futuro. Demandando ad un atto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, il decreto legislativo 342/99 assumeva la natura di norma sub-delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria; solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che, altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significa anche che la delibera CICR può derogare alla legge (in questo caso al codice civile) solo nei limiti in cui sia emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, se vogliamo, la doppia delega: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U. bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi; dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il CICR era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento".

Senonché, come è noto, il terzo comma dell'art. 25 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. 17.10.2000 n. 425) ed è con ciò caduto anche il fondamento di legittimità della normativa transitoria secondaria e, per quanto interessa in questa sede, la possibilità di qualificare la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità come "modifica non peggiorativa" suscettibile di adozione per il tramite di una semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Soltanto con riguardo al c/c n. 1651, esiste una pattuizione, successiva al 30.6.2000, che preveda la pari periodicità di chiusura e la specifica approvazione per iscritto della clausola. Segnatamente si tratta dell'apertura di credito 10.1.2007 (doc. 12 banca). Correttamente, il C.T.U., rilevatane l'esistenza, ha riconosciuto la capitalizzazione degli interessi per il tratto successivo.

8. La banca ha eccepito la *soluti retentio* ex art. 2034 c.c.. L'eccezione, che pur trova un certo seguito nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 30.5.2008 n. 14481), non ha fondamento.

Le attrici hanno giustamente evidenziato il fondamento equitativo della norma (art. 1830 cod. civ. 1865) che, nell'abrogato codice, concedeva la *soluti retentio* in caso di pagamento di interessi "non convenuti o eccedenti la misura convenuta", come "contrappeso al fatto che alla nullità della convenzione di interesse ultralegale non faceva riscontro un sussidiario ma più limitato obbligo di pagamento di interesse legale" (conclusionale pag. 8) e la sua attuale inapplicabilità, in considerazione sia della mancata riproduzione nel nuovo codice dell'art. 1830, sia della concessione al creditore dell'interesse legale (art. 1284 co. 3) in caso di invalida pattuizione di interessi ultralegali.

Anche a voler esaminare la questione con la lente dell'art. 2034 c.c., è evidente che la banca non può ritenersi autorizzata a trattenere le somme indebitamente percepite, poiché della fattispecie dell'obbligazione naturale, ossia dello "spontaneo adempimento in conformità ai doveri morali sociali", difettano entrambi gli elementi. Non sussiste spontaneità nell'adempimento, perché gli interessi (ultralegali, anatocistici ecc.) sono stati addebitati dalla banca sul c/c del cliente e pagati attingendo alle disponibilità di conto presenti e/o alle successive rimesse. In entrambi i casi non possono intendersi "pagati" tramite atto dispositivo, volontario e consapevole, proveniente dal cliente stesso (cfr. Cass. 9.4.1984 n. 2262). Anche ad ammettere che l'addebito di interessi sul conto da parte della banca di competenze indebite equivalga a "spontaneo pagamento" la legge morale e i costumi sociali vigenti non imprimono il marchio della doverosità al pagamento, in un rapporto commerciale tra banca e cliente, di interessi non dovuti secondo la legge civile.

9. Ciò posto, le somme a credito delle società attrici devono liquidarsi in misura pari alla differenza tra il saldo ricalcolato dal C.T.U. ("saldo finale"), tramite storno delle competenze addebitate e applicazione degli interessi ricalcolati, e il saldo banca al 31.12.2010. Per quanto concerne i soli c/c n. 1551 (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) e 1651 (~~XXXXXXXXXXXX~~), deve aversi riguardo agli effetti della prescrizione decennale evidenziati in perizia e quindi al "saldo finale rielaborato" risultante dalla C.T.U..

A ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (n. 1623) spettano € ~~202.147,02~~

saldo rielaborato	€	202.147,02
Saldo da c/c	€	XXXXXXXXXX



Differenza a credito € ~~22.655,27~~

A ~~_____~~ edili (n. 1551) spettano € ~~_____~~

saldo rielaborato € ~~71.893,11~~
Saldo da c/c € ~~38.224,_____~~
Differenza a credito € ~~71.893,87~~

A ~~_____~~ (n. 1651) € ~~_____~~

saldo rielaborato € ~~52.863,58~~
Saldo da c/c -€ ~~50.773,44~~
Differenza a credito € ~~52.863,69~~

nonché (n. 4550) € ~~_____~~3 pari ad € ~~16.833,66~~

saldo rielaborato ذ و يواهولاً لى
Saldo da c/c ذ و يواهولاً لى
Differenza a credito ذ و يواهولاً لى

per complessivi € ~~_____~~

Oltre al capitale spettano interessi legali dalla domanda giudiziale (*recte* dal suo equipollente rappresentato dalla domanda di mediazione) al saldo, atteso che le attrici non hanno allegato e neppure provato la mala fede della banca.

Le attrici chiedono liquidarsi la rivalutazione monetaria "secondo indici ISTAT costo vita". Deve tuttavia osservarsi che l'obbligazione restitutoria costituisce tipico debito di valuta (Cass. 23.7.2004 n. 13829 e altre conformi). Pertanto la rivalutazione monetaria non può cumularsi agli interessi legali, ma può essere riconosciuta soltanto a titolo di maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c., nei limiti in cui l'interesse moratorio non copra integralmente la perdita del potere d'acquisto della moneta.

Nella specie non sussiste un maggior danno risarcibile. Infatti, prendendo a titolo esemplificativo la posizione di ~~_____~~, gli interessi maturati sul capitale dal 29.4.2011 alla data della presente sentenza ammontano ad € 16.833,66 (pari a circa il 7,10% del capitale), mentre la rivalutazione monetaria maturata nel medesimo intervallo di tempo risulta di soli € 9.243,52 (pari a circa il 3,9%).

Per lo stesso motivo deve respingersi l'ulteriore pretesa delle attrici, di liquidare il danno per non aver potuto utilizzare "il credito emerso nel corso della loro attività commerciale determinandole a continuare a fare ricorso al credito bancario con ingenti oneri da sostenere". Infatti, le conseguenze economiche dell'indebito sono quelle fissate nell'art. 2033 c.c.: restituzione del capitale con accessori dalla domanda, o dal pagamento se è provata la mala fede, e le attrici non fanno valere, né



argomentano o provano l'esistenza di uno specifico illecito della banca e quindi la possibilità di cumulare nel caso di specie il rimedio restitutorio con quello risarcitorio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità alla nota spese depositata dalle attrici. Le spese di C.T.U. devono porsi a carico della convenuta soccombente.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara tenuta e condanna Intesa Sanpaolo a corrispondere, per i titoli di cui in motivazione:

- a [REDACTED]
- a [REDACTED]
- a [REDACTED]

in ogni caso oltre interessi legali dal 29.4.2001 al saldo; respinta ogni maggior pretesa; condanna la convenuta a rifondere alle attrici le spese di lite che liquida in € [REDACTED] oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile; pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.

Torino, 11 marzo 2015

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)

